Cassazione civile sez. III - 20/11/1998, n. 11743. Pres. Vittoria. Est. Boffa Tarlatta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10 novembre 1978 P. C., di quattro anni, veniva ricoverata all'Ospedale Civile di Crotone, con diagnosi, formulata dal pediatra curante, di stato di meningismo in complicanza di influenza.

La piccola veniva tenuta in osservazione alcune ore; quindi, l'assistente di turno Dott. L. T., rilevato un notevole aumento di globuli bianchi, coadiuvato dal dott. L. S., le eseguiva una puntura lombare per il prelievo midollare, a scopo diagnostico, e le iniettava, attraverso lo stesso ago, una fiala di penicillina Gosodica di due o tremila unità.

Dopo una decina di minuti dall'intervento, la paziente veniva colpita da crisi convulsiva; inutili le prime cure prestate, decedeva mentre veniva trasportata al centro di rianimazione di Cosenza.

Instauratosi procedimento penale per omicidio colposo, all'esito dell'istruttoria, in cui vennero espletate due perizie collegiali, il G.I. rinviava a giudizio i medici T. e S., ravvisando a loro carico, omissioni indagative, ed imperizia professionale per avere effettuato imperfetta puntura lombare ed avere iniettato per via entrotecale penicillina sodica dannosa per un soggetto affetto da pneumopatia, con effetti convulsivanti determinativi dell'evento letale.

Il Tribunale di Crotone affermava la penale responsabilità dei predetti imputati, e il condannava alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte d'Appello di Catanzaro, su impugnazione degli imputati, in riforma della sentenza di prima grado li assolveva entrambi "perché il fatto non sussiste".

Non proposto gravame dalla Procura Generale, ricorreva ai soli effetti civili la parte lesa Sq., chiedendo l'annullamento della sentenza assolutoria per gravi vizi motivazionali.

Con sentenza n 2664 del 7 luglio 1986, la Corte di Cassazione annullava l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione e rimetteva gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro in sede civile, per nuovo esame.

Il giudizio veniva riassunto dai coniugi C. genitori della minore, nonché da altri congiunti che assumevano essere stati lesi dall'evento dannoso.

Si costituiva in giudizio, il medico T., assumendo l'infondatezza dell'addebito e la carenza di responsabilità per la morte della bambina.

Interveniva in giudizio, volontariamente con intervento ad adiuvandum, l'USL di Crotone n. 16, la quale si associava alle difese del T.. Restava contumace il dott. S..

Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, in sede di rinvio, dichiarava inammissibili le domande formulate nel giudizio risarcitorio, come instaurato, di C. D. C. A. e C. E., nonché l'intervento dell'USL n. 16 di Crotone, in quanto nuove e non proponibili in sede di appello, quale doveva ritenersi il giudizio di rinvio.

In conferma della sentenza del Tribunale penale di Crotone, ai soli fini civili, rigettava l'appello di T. L. e di S. C., e conseguentemente

confermava la statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.
Dichiarava compensate le spese del giudizio di rinvio, nonché di quello di cassazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. T. e l'ASL n. 5 di Crotone sulla base di 4 motivi.
Hanno resistito con controricorso C. Ad. e Sq. G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 344 c.p.c., e 394 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5).
Secondo la proposta tesi, la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente ritenuto inammissibile l'intervento adesivo autonomo della USL, mentre lo stesso, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., doveva considerarsi consentito, non inserendo nel giudizio una azione nuova, che solo avrebbe potuto determinare un irregolare svolgimento del processo.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente rilevato, ai fini di escludere l'ammissibilità dell'intervento dell'USL, che il giudizio che si instaura a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale ai fini civili, è un normale giudizio di rinvio in sede di appello, cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c., relative ai limiti propri dello stesso, e non è così consentito l'allargamento del giudizio con intervento di terzi (Case. 3912-1995).

Chi pertanto non ha partecipato al processo penale, non può neanche intervenire adesivamente in sede di rinvio per gli interessi civili, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti, di un diritto autonomo che la legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., al fine di escludere un pregiudizio giuridico attuale che dalla esecuzione della sentenza potrebbe derivargli.

Nessun elemento hanno indicato nel motivo considerato i ricorrenti atto a configurare che sussistesse una tale situazione, e che la stessa non sia stata presa in considerazione nella sentenza impugnata nonostante le difese formulate.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo deve considerarsi infondato.

In linea generale il professionista, nell'adempimento delle sue obbligazioni, deve osservare l'obbligo di diligenza che, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1176, 2 comma, c.c. deve essere adeguata alla natura della attività esercitata.

È giurisprudenza consolidata che anche nel caso di responsabilità extracontrattuale, quale quella invocata dalla parte civile nel processo penale, al fine di valutare la sussistenza di colpa del medico, occorre avere riguardo alla sussistenza o meno di problema di speciale difficoltà; la limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave si applica così ai casi che trascendono la preparazione professionale media, che può esigersi dalla preposizione del soggetto alla cura di

malati affidati ad una struttura ospedaliera pubblica (cfr. Cass. 4152-1995).

Nel caso, la Corte territoriale ha però ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, sussistere una colpa grave dei sanitari imputati, e pertanto, anche con i parametri di maggiore larghezza di cui all'art. 2236 c.c., qui invocati, è stato valutato il comportamento professionale di detti sanitari come non corrispondente ai canoni di diligenza e preparazione che debbono caratterizzare la attività prestata da sanitari ospedalieri.

Neppure sotto il profilo motivazionale la sentenza merita censura su tale punto.

Ovviamente della sentenza penale di appello annullata la Corte territoriale non poteva tenere conto, nè la stessa può essere invocata dal ricorrente, avendo il giudice di rinvio, nel riesame dei fatti di causa, la stessa pienezza di poteri che aveva il giudice d'appello, originariamente investito della questione.

Contrariamente all'assunto del ricorrente la Corte di rinvio ha esattamente individuato, in base alle risultanze processuali ed in particolare valendosi del contributo dato dai periti esperti di materia medico-legale, gli elementi di colpa, definita grave, addebitabile ai sanitari, di cui è stata affermata la responsabilità civile, con i conseguenti obblighi risarcitori.

La Corte territoriale, pur dando atto del contrasto esistente fra le conclusioni assunte dal primo collegio peritale e quelle del secondo collegio, ha espresso il proprio motivato convincimento che doveva ritenersi emergere la condotta colposa dei sanitari, per grave

imperizia ed imprudenza nella avvenuta somministrazione di penicillina per via endorachidea con "liquor" ancora limpido, e prima di aver eseguito l'analisi che avrebbe poi escluso la presenza di una meningite batterica, sensibile a quel farmaco.

La conclusione è che la pericolosità del trattamento curativo adottato, messa in particolare evidenza nella seconda perizia, anche in base a puntuale riferimento alla dottrina medica, non poteva essere seriamente posta in dubbio, e conseguentemente doveva considerarsi conforme alle più elementari norme di comune prudenza ricorrere alla terapia solo dopo l'ottenimento dei risultati del prelievo, tanto più che l'aspetto ancora limpido del liquor, portava ad escludere una forma di meningite batterica, sola sensibile al trattamento attuato.

La Corte ha rilevato che i sanitari operavano in un reparto specializzato di una struttura ospedaliera pubblica, e che, escluso dalle risultanze peritali un quadro patologico di meningite acuta, non poteva giustificarsi l'operato degli stessi medici neppure con riferimento ad una situazione di urgenza, dettata da imminente pericolo di vita della paziente, e dovendo quindi ritenersi sussistere la possibilità, di terapie alternative. La censura non fa del resto riferimento a dati di fatto, che acquisiti agli atti, siano in contrasto con il convincimento cui la Corte è pervenuta limitandosi a prospettare diverse valutazioni in ordine alla pretesa correttezza del trattamento effettuato nella situazione considerata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che la sentenza deve ritenersi carente di motivazione anche a proposito della affermata sussistenza del nesso di causalità; la corte territoriale avrebbe infatti colto l'assenza del rapporto causale nell'insorgenza della crisi a distanza di 15-30 minuti dalla somministrazione del farmaco, non considerando che l'accertata pneumopatia, indicata come concausa, poteva di per sè essere fonte di convulsioni tonico-cloniche.

Non si sarebbe così tenuto conto che nel dibattimento i periti D.-M. e P. avevano ammesso che non sussistevano prove sicure per collegare il decesso alla penicillina e la pneumopatia di per sè poteva provocare il quadro clinico evolutivo verificatosi.

La censura sottolinea che non si sarebbe dato conto in motivazione di aver valutato tutti gli elementi accertati, e le ragioni della preferenza data a talune circostanze, escludendo l'efficacia causale della pneumopatia.

Il motivo non può ritenersi fondato.

Non oggetto di censura il principio di causalità adeguata adottato dalla Corte di rinvio e l'esclusione della interruzione di nesso causale, con conseguente esclusione della imputabilità dell'evento, in presenza di una possibile concausa, si rileva come l'impugnata sentenza ha logicamente indicato le ragioni per cui è stato ritenuto fattore scatenante delle convulsioni - la somministrazione per via endorachidea della penicillina - l'insorgere di tale fenomeno è noto agli studiosi e descritto nella letteratura specialistica e solo sotto tale aspetto, è stata sottolineata la rilevanza tra i tempi di introduzione del farmaco e quelli della insorgenza della sindrome convulsiva,

desumendosene la conferma di un effetto riferibile chiaramente alla terapia praticata. La Corte, sottraendosi così alla censura formulata, ha esplicitamente escluso che l'affezione polmonare, individuata in circoscritti focolai per nulla impegnativi della funzione respiratoria possa aver avuto, nel quadro descritto, una efficienza causale autonoma, tesi, secondo la Corte, non prospettata neppure dai periti.

La valutazione di fatto operata deve quindi considerarsi sorretta da logica motivazione, onde una diversa prospettazione appare meramente ipotetica, e non idonea ad inficiare il fondamento della decisione.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su istanza istruttoria.

Si censura che la Corte non abbia motivato l'implicito rigetto della istanza di ammissione di nuova consulenza, il cui esito poteva rivelarsi decisivo.

Si osserva che la rinnovazione delle indagini tecniche è nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui omissione non comporta censura di legittimità; nel riconoscimento operato dalla sentenza della validità dei rilievi già operanti dal secondo collegio di periti è di per sè contenuta la ragione della non ammissione di una nuova indagine peritale, inutile ai fini conoscitivi ed esclusa la riferibilità ai consulenti del giudizio finale di responsabilità, spettante al Collegio giudicante.

Si rileva poi che parte ricorrente non ha in questo ricorso specificato su quali punti avrebbero dovuto svolgere la loro indagine i consulenti, al fine di poter valutare la decisività o meno del richiesto incombente, e ritenere così ingiustificato l'implicito rigetto della istanza istruttoria

da parte della Corte territoriale ed anche sotto tale profilo il ricorso deve essere considerato inammissibile.

Il proposto ricorso deve pertanto ritenersi infondato e come tale rigettato, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, spese che liquida in lire 240.000 oltre onorari in lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Roma, 22 maggio 1998.